

Università degli Studi di Macerata

ANALISI DEI BILANCI BANCARI
LA NOTA INTEGRATIVA

LEZIONE n.8 DEL 13 MARZO 2012

RIFERIMENTI NORMATIVI

CIRCOLARE BANCA D'ITALIA n.262 DEL 22 DICEMBRE 2005 (il citato decreto all'art. 9, ha confermato i poteri già previsti dal D. Lgs. n. 87/92 alla Banca d'Italia, con riferimento ai bilanci delle banche e delle società finanziarie soggette a vigilanza) stabilisce gli schemi di bilancio e della nota integrativa.

LA NOTA INTEGRATIVA è suddivisa nelle seguenti parti:

- 1) parte A – Politiche contabili;
- 2) parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- 3) parte C – Informazioni sul conto economico;
- 4) parte D – Redditività complessiva;
- 5) parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura;
- 6) parte F – Informazioni sul patrimonio;
- 7) parte G – Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda;
- 8) parte H – Operazioni con parti correlate;
- 9) parte I – Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali;
- 10) parte L – Informativa di settore

RIFERIMENTI NORMATIVI – Circolare Bankit 262/2005

Ogni parte della nota è articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della gestione aziendale.

Le sezioni contengono informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa.

Le informazioni di natura quantitativa sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate. Salvo diversamente specificato, le tabelle vanno redatte rispettando in ogni caso gli schemi previsti dalle presenti istruzioni, anche quando siano avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute.

Sono previste anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

Per ciascuna informativa delle parti A, B, C e D va indicato il riferimento alle corrispondenti voci degli schemi di stato patrimoniale, conto economico, redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario.

Nella nota integrativa le banche possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dai principi contabili internazionali e dalle presenti istruzioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

La nota integrativa è redatta in migliaia di euro ⁽¹⁾. Alle banche che presentano un “totale dell'attivo” (incluse le “garanzie rilasciate e impegni” di cui alla parte B, “Altre informazioni”, tabella 1) pari o superiore a 10 mld. di euro è consentito di redigere la nota integrativa in milioni di euro ⁽¹⁾.

PARTE A) Politiche contabili

Parte A.1 – Parte generale

- Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
- Sezione 2 – Principi generali di redazione
- Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
- Sezione 4 – Altri aspetti

Parte A.2 – Parte relativa alle principali voci di bilancio

Parte A.3 – Informativa sul fair value

- A.3.1 Trasferimenti tra portafogli
- A.3.2 Gerarchia del fair value
- A.3.3 Informativa sul cd. “day one profit/loss”

PARTE B) Informazioni sullo stato patrimoniale

Attivo

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20

Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al *fair value* - Voce 30

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40

Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50

Sezione 6 - Crediti verso banche - Voce 60

Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70

Sezione 8 - Derivati di copertura - Voce 80

Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - Voce 90

Sezione 10 - Le partecipazioni - Voce 100

Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110

Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120

Sezione 13 - Le attività fiscali e le passività fiscali - Voce 130 dell'attivo e voce 80 del passivo

Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate - Voce 140 dell'attivo e voce 90 del passivo

Sezione 15 - Altre attività - Voce 150

PARTE B) Informazioni sullo stato patrimoniale

Passivo

- Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10
- Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20
- Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30
- Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40
- Sezione 5 - Passività finanziarie valutate al *fair value* - Voce 50
- Sezione 6 - Derivati di copertura - Voce 60
- Sezione 7 - Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica - Voce 70
- Sezione 8 - Passività fiscali - Voce 80
- Sezione 9 - Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 90
- Sezione 10 - Altre passività - Voce 100
- Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110
- Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120
- Sezione 13 - Azioni rimborsabili - Voce 140
- Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200

PARTE C) Informazioni sul conto economico

Sezione 1 - Gli interessi - Voci 10 e 20

Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70

Sezione 4 - Il risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80

Sezione 5 - Il risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90

Sezione 6 - Utili (perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100

Sezione 7 - Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value - Voce 110

Sezione 8 - Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130

Sezione 9 - Le spese amministrative - Voce 150

Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi rischi per rischi e oneri - Voce 160

Sezione 11 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170

Sezione 12 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 180

Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190

Sezione 14 - Utili (perdite) delle partecipazioni - Voce 210

PARTE C) Informazioni sul conto economico

Sezione 15 - Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - Voce 220

Sezione 16 - Rettifiche di valore dell'avviamento - Voce 230

Sezione 17 - Utili (perdite) da cessione di investimenti - Voce 240

Sezione 18 - Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 260

Sezione 19 - Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - Voce 280

Sezione 20 - Altre informazioni

Sezione 21 - Utile per azione

PARTE D) Redditività complessiva

Circolare Bankit 262/2005

Nella presente parte vanno fornite le informazioni di dettaglio previste dallo IAS 1 sul prospetto della redditività complessiva (importi al lordo e al netto delle imposte, rigiri a conto economico ecc.).

PARTE G) Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda

Rientrano convenzionalmente anche le operazioni di aggregazione aziendale fra soggetti sottoposti a comune controllo (*business combination between entities under common control*)

Sezione 1 – Operazioni realizzate durante l'esercizio

Sezione 2 – Operazioni realizzate dopo la chiusura dell'esercizio

Sezione 3 – Rettifiche retrospettive

Fornisce informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti di plus / minus, correzioni di errori e altre rettifiche riferite ad aggregazioni aziendali

PARTE G) Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda

IFRS 3

Definisce le regole di contabilizzazione da seguire in caso di aggregazioni aziendali

DEFINIZIONE di AGGREGAZIONE AZIENDALE:

Unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio.

Quando tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono definitivamente controllate dalla stessa parte o parti sia prima sia dopo l'aggregazione (e tale controllo non è transitorio) si tratta di BCUCC

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Non si applicano alle aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune

PARTE G) Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda

IFRS 3

L'acquirente deve acquisire il controllo di uno o più business...

CONTROLLO

Potere di determinare le politiche gestionali e finanziarie di un'entità al fine di ottenere benefici dalla sua attività

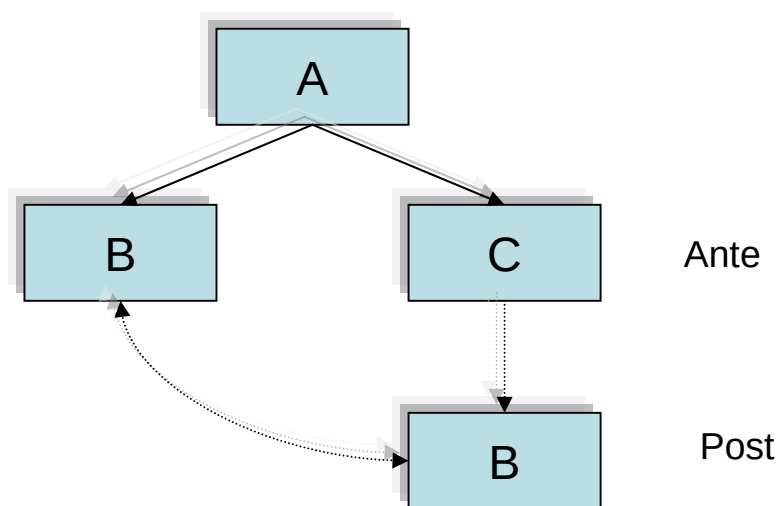
BUSINESS

Insieme integrato di attività e beni gestiti con l'obiettivo di fornire un ritorno economico

PARTE G) Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda

Esempio: fusioni, acquisizioni, conferimento di azienda o di ramo d'azienda

Operazione tra entità sotto comune controllo



PARTE G) Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda

IFRS 3

INFORMATIVA PREVISTA:

Denominazione e descrizione delle entità o attività aziendali partecipanti all'aggregazione

Data di acquisizione

% strumenti rappresentativi di capitale acquisiti

Costo dell'aggregazione

Importi rilevanti di ciascuna classe di attività, passività e passività potenziali acquisite, alla data di acquisizione e immediatamente prima

Eccedenze rilevate a conto economico

Utile o perdita dell'acquisto

PARTE H) Operazioni con parti correlate

Circolare Bankit 262/2005

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche

Tra i “dirigenti con responsabilità strategiche” rientrano anche gli amministratori e i membri degli organi di controllo (es. collegio sindacale e consiglio di sorveglianza).

Nella presente voce occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafo 16.

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Nella presente voce occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafi 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nonché eventuali altre informazioni sui rapporti con parti correlate richieste da altri IFRS.

PARTE H) Operazioni con parti correlate

IAS 24

Una parte è correlata ad un'entità se:

1. Direttamente o indirettamente controlla l'entità, ne è controllata oppure è soggetta al controllo congiunto
2. Detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima
3. Controlla congiuntamente un'entità
4. È una società collegata dell'entità
5. È una joint venture in cui l'entità è una partecipante
6. È uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante (o suo stretto familiare)
7. È un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui al punto 6
8. È un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata

PARTE H) Operazioni con parti correlate

IAS 24

Scopo di evidenziare le operazioni con parti correlate



Perché **potrebbero** alterare il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria (possono effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero)

Attenzione: anche solo l'esistenza di un rapporto potrebbe influire sulle operazioni dell'entità con parti terze

PARTE I) Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali

Circolare Bankit 262/2005

Nella presente parte sono fornite informazioni sugli accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali (IFRS 2) che nello stato patrimoniale del bilancio sono rilevati fra le "altre passività" o fra le "riserve" (voce 160 del passivo).

Informazioni di natura qualitativa

1. Descrizione degli accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali

Nella presente voce occorre fornire le informazioni richieste dall'IFRS 2, paragrafi 44, 45, lettere a) e b), e 46.

Informazioni di natura quantitativa

2. Altre informazioni

Nella presente voce occorre fornire le informazioni richieste dall'IFRS 2, paragrafi 45, lettere c), d), 50, 51 e 52.

PARTE I) Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali

IFRS 2

Accordi che danno diritto ad un terzo di ricevere disponibilità liquide o altre attività dell'entità per un importo pari al prezzo delle azioni dell'entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità, oppure di ricevere strumenti rappresentativi di capitale dell'entità una volta che siano soddisfatte determinate condizioni di maturazione (ove previste)

Vano esplicitate:

1. Descrizione dell'accordo esistito nel periodo (termini generali e condizioni)
2. Numero e prezzi medi ponderati delle opzioni su azioni
3. Modalità di valutazione del fair value degli strumenti assegnati

OBIETTIVO: consentire agli utilizzatori di comprendere l'effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico di periodo

PARTE L) Informativa di settore

Circolare Bankit 262/2005

Nella presente parte va fornita l'informativa di cui all'IFRS 8.

PARTE L) Informativa di settore

IFRS 8

Si applica ai bilanci individuali (e consolidati) di società (e capogruppo) con titoli (di debito o capitale) quotati in un mercato pubblico o che deposita il bilancio ai fini della quotazione

SETTORE OPERATIVO

Componente di un'entità:

- che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e costi
- I cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo
- Per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate

Vanno fornite informazioni separate se sussiste **ALMENO** una delle seguenti situazioni:

- I ricavi $\geq 10\%$ ricavi complessivi
- Utile $\geq 10\%$ dell'utile complessivo di tutti i settori in utile
- Le attività $\geq 10\%$ attività complessive
- Valore assoluto perdita $\geq 10\%$ del valore assoluto delle perdite complessive di tutti i settori in perdita

PARTE L) Informativa di settore

IFRS 8

INFORMAZIONI NECESSARIE:

- Di carattere generale: fattori utilizzati per identificare i settori oggetto di informativa, tipologia di prodotti e servizi di ciascun settore
- Informazioni su utili, perdite, attività, passività
- Criteri di valutazione, esplicitando le differenze tra ripartizione per settore rispetto a quelle dell'entità
- Riconciliazione: tra i valori "aperti" per settore e quelli dell'entità

In caso di modifica dell'organizzazione interna tale per cui si modificano anche i settori di riferimento oggetto di informativa, vanno rideterminati anche i dati comparati (a meno che le informazioni non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa)